

ASSEGNO UNICO 2026

A partire da marzo 2022 viene erogato un contributo (c.d. Assegno Unico) per il mantenimento dei figli a carico fino ai 21 anni, e senza limiti di età per i figli disabili.

Tale contributo verrà erogato anche nel 2026, senza necessità di ulteriori domande per chi ha già fatto richiesta negli anni precedenti, fermo restando che la domanda già trasmessa all'INPS non si trovi nello stato di decadenza, revocata, rinunciata o respinta.

Per ottenere la corretta quantificazione dell'Assegno Unico nel 2026, tutti i beneficiari devono presentare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro febbraio. In assenza di un ISEE valido, da marzo l'assegno verrà corrisposto nella misura minima prevista.

Qualora l'ISEE venga presentato entro il 30 giugno 2026, l'INPS provvederà a ricalcolare l'importo dell'assegno e a riconoscere gli eventuali arretrati. Si consiglia pertanto di rinnovare l'ISEE entro la fine di febbraio, così da evitare di ricevere l'importo minimo e ridurre il rischio di conguagli o di perdere gli arretrati.

I richiedenti dovranno in ogni caso comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno Unico già trasmessa all'INPS, ad esempio:

- maggior numero di figli;
- raggiungimento dell'età che li esclude dall'accesso (22 anni);
- modifiche dell'Isee, cioè variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare.

Per i nuovi nati l'Assegno Unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata entro 120 giorni dalla nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

Una semplificazione è stata prevista in caso di subentro del genitore superstite per decesso del genitore richiedente. Il genitore superstite che percepiva l'assegno al 50% non deve presentare una nuova domanda in quanto il sistema riconosce dal mese successivo alla data del decesso il diritto alla corresponsione dell'assegno al 100%.

Ricordiamo che l'importo dell'assegno non rileva ai fini del reddito.

L'Assegno Unico è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni o dagli enti locali e non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Requisiti:

Si ricorda che hanno diritto al contributo il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale (a prescindere dalla convivenza con il figlio), il figlio maggiorenne per sé stesso, l'affidatario o il tutore.

Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021.

L'Assegno spetta:

- per ogni figlio minorenni a carico;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età se presenti i requisiti di seguito esplicitati:
 1. frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
 2. svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 3. registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 4. svolgimento del servizio civile universale.

Ricordiamo che sono considerati fiscalmente a carico i figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro oppure a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

Misura dell'Assegno:

A partire da gennaio 2026 gli importi verranno aumentati grazie all'adeguamento all'aumento del costo della vita con il tasso di inflazione del 2025, pari a 1,4%. Con tali adeguamenti, l'ammontare dell'assegno può variare da un massimo di 203,81 euro a figlio alla quota minima di 59,83 euro¹.

Si può fare domanda anche in assenza di ISEE e in questo caso l'assegno spetterà nella misura minima.

Modalità di presentazione della domanda (per chi non la ha già presentata negli anni precedenti):

- accedendo alla pagina MyINPS dal sito web www.inps.it;
- app INPS Mobile;
- tramite gli istituti di Patronato;
- tramite Contact Center Integrato o il numero 06 164.164.

Pagamento:

Il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, ma esiste anche la possibilità di fornire nel modello di domanda le coordinate bancarie dell'altro genitore, al fine dell'accredito dell'assegno in misura ripartita.

L'Assegno verrà erogato su uno strumento di riscossione intestato/ cointestato al beneficiario della prestazione medesima e dotato di codice IBAN:

- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- in contanti presso uno degli sportelli postali del territorio italiano.

Le prestazioni per l'anno in corso saranno accreditate a partire dal 20 di ogni mese. Il pagamento della prima rata avverrà nell'ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

¹ ISEE fino a 17.468,51 euro: importo massimo di 203,81 euro al mese per figlio (201 euro nel 2025);

ISEE tra 17.468,51 e 46.230,35 euro: importo progressivamente decrescente;

ISEE oltre 46.230,35 euro o in assenza di ISEE: importo minimo di 59,83 euro al mese per figlio.

Gli importi riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2026 continueranno a essere calcolati sulla base dell'ISEE valido al 31 dicembre 2025, assicurando la continuità dei pagamenti.